

Non creda però l'onorevole ministro delle finanze che, perchè faccio questa proposta, io appartenga al novero di coloro che pretenderebbero che il ministro delle finanze facesse il miracolo della moltiplicazione del pane e del pesce, di coloro, vale a dire che vorrebbero da una parte accordata ogni facilitazione possibile ai contribuenti, a costo anche di compromettere l'interesse dell'erario, e dall'altra vorrebbero si largheggiasse nelle spese pubbliche di ogni maniera. Io non ho punto quest'opinione. Dal canto mio, darò sempre al ministro delle finanze l'appoggio del mio povero voto tuttavolta che si tratti di provvedimenti che abbiano per iscopo d'impedire che le entrate erariali diminuiscano di un centesimo; ma nello stesso tempo io mi permetto anche di esortarlo ad aver occhio alle spese, perchè il dissesto finanziario si può produrre non solo col veder diminuite le entrate, ma anche colle esagerate spese, e se a queste non tien d'occhio con coraggio e persistenza il ministro di finanze, egli non si troverà mai nella possibilità di fare le riforme tributarie serie ed efficaci, che sono vivamente aspettate dal paese, e che egli ha preso speciale impegno di presentare.

Ad ogni modo, colle osservazioni da me fatte non si tratta punto di diminuire le entrate erariali dello Stato, ma bensì di togliere di mezzo una inutile e pericolosa illusione, e, più che un'illusione, ripeto, per taluni paesi, un pericolo per la moralità pubblica.

MINISTRO PER LE FINANZE. C'è del vero in quello che ha detto l'onorevole Plebano. Questi dodici o tredici milioni non sono veramente oro di coppella, ma una buona parte di questa cifra è puramente figurativa perchè ha il suo contrapposto nei residui passivi del bilancio delle finanze.

Ad ogni modo io aderisco all'idea dell'onorevole Plebano, cioè che si faccia una liquidazione di questi residui. Una parte di essi è compresa in quei crediti che in tutte le situazioni del Tesoro furono dichiarati di difficile esigibilità, talune, per esempio, figurano come un credito nell'erario, e un debito dei comuni che avevano l'obbligo di riscuotere le imposte dirette a scosso e non scosso. Citerò il comune di Livorno che figurava come debitore per una somma ingente; ebbene si è venuti ad una transazione col comune di Livorno, e si esclusero le quote giudicate inesigibili: probabilmente nel conto consuntivo del 1876 verrà di molto diminuita questa somma, cioè per una parte dei residui attivi che rappresentano gli arretrati dipendentemente dall'imposta fondiaria e di ricchezza mobile, e che dietro accurato esame si riconobbe doversi considerare come inesigibili.

Si farà dunque l'esame di questi residui, si vedrà di separare il grano dal loglio, come direbbe il mio amico Mussi, ma non è prudenza togliere adesso dal bilancio queste cifre; solo bisogna considerare che non vi si può fare sicuro assegnamento.

L'onorevole Plebano sa che quando si viene a quella parte più positiva dell'amministrazione dello Stato, cioè al conto dei pagamenti e delle riscossioni, che è un conto diverso di quello di previsione della entrata e della spesa, si applica tutti gli anni a queste cifre di sospetta esigibilità un coefficiente di diminuzione abbastanza rispettabile.

Nell'esame della situazione del Tesoro, presentato dall'onorevole mio predecessore, se ne calcolò per 42 milioni di questi crediti dello Stato, ossia di questi residui attivi che si chiamarono di difficile esazione, e che io non esito di dichiarare alla Camera come di esazione impossibile.

Ma, ripeto, io seguirò il consiglio dell'onorevole Plebano, e vedrò di risolvere queste diverse pendenze, di appurare queste cifre che figurano in bilancio e ciò allo scopo di ravvicinare sempre più il bilancio alla realtà.

PLEBANO. Io ringrazio l'onorevole ministro delle risposte che si compiacque di darmi.

Con le sue parole egli ha dimostrato che le mie brevi osservazioni avevano qualche fondamento di ragione, e sono lieto pertanto di averle fatte.

PRESIDENTE. Metto ai voti il capitolo 3 del quale si darà nuovamente lettura.

Capitolo 3. Arretrati per l'imposta fondiaria del 1872 e precedente, lire 5,650,199 80.

(È approvato.)

Capitolo 4. Imposta sui redditi di ricchezza mobile.

La parola spetta all'onorevole Incagnoli.

INCAGNOLI. Mi adopererò ad essere brevissimo, conoscendo la ristrettezza del tempo.

Nel leggere la relazione del Ministero, mi sono compiaciuto di ritrovarvi alcune considerazioni le quali ci fanno sperare che questa imposta sarà prossimamente migliorata; ed ho pur letto con piacere le parole nelle quali è detto che si farà in modo che questa imposta non sia a detrimento dell'industria.

Ma questo è un avvenire, e noi ci auguriamo che a tempo non molto lontano ci sia una legge, la quale possa riordinare in meglio questa imposta che è delle più gravi dello Stato. Però io voglio richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sopra le condizioni presenti di questa legge, e sul modo che io credo improprio e contrario ai fini della legge stessa, con cui viene eseguita.

La prima categoria contemplata dalla legge di ricchezza mobile, è quella che riguarda il capitale